

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

E

LA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILECO

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI ECOCOMPATIBILI

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 56, del 17 settembre 2024

E

EDILECO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI ECOCOMPATIBILI SOCIETÀ COOPERATIVA, P. Iva e Codice Fiscale 01080310079, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione DAVIDE TRAPANI, domiciliato per il presente atto in VIA RISORGIMENTO, 85 a NUS (AO)

qui di seguito chiamati rispettivamente anche UniVDA e EDILECO, oppure unitamente Parti e disgiuntamente Enti

PREMESSO CHE

- L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- UniVDA tra le sue attività istituzionali promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale; in particolare talune attività sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile nei luoghi educativi;
- EDILECO è una Società Cooperativa costituita in data 08/04/2005, iscritta al Registro delle Imprese con il numero 01080310079 in data 27/04/2005, Numero REA AO - 65964; attività prevalente ristrutturazione e costruzione di immobili, Codice ATECO 41.2;
- EDILECO si prefigge di perseguire il fine di progettare e realizzare spazi abitativi e lavorativi sostenibili, grazie a concetti di assoluta qualità, comfort interno, costi di gestione bassi e soprattutto un impatto ambientale minimo tramite l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e soluzioni innovative di isolamento termico; EDILECO ha inoltre l'obiettivo di utilizzare materiali da costruzione naturali, a basso impatto ambientale e che favoriscano il benessere della persona all'interno dell'abitazione per promuovere e divulgare la cultura della bioarchitettura e dell'edilizia sostenibile;

le Parti intendono collaborare intorno ai temi che costituiscono l'oggetto e lo scopo di ciascun Ente in forma collaborativa e sinergica, in particolare sui temi della ricerca scientifica in ecologia affettiva ed ecopsicologia e dell'educazione ambientale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione, formazione e promozione della progettazione biofila.
2. Le Parti possono congiuntamente progettare, organizzare, gestire e valutare attività formative di tirocinio e stage, attenendosi alle norme della delibera n. 19/2022 del Consiglio dell'Università.

ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti predisporranno di volta in volta specifici progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato i rispettivi impegni.

ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI

1. La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
2. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
3. Non è previsto il rinnovo tacito della convenzione.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

3. Il responsabile della protezione dei dati per il EDILECO è contattabile al seguente indirizzo: edileco.coop@pec.it.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Davide Trapani
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ

Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)